

*Scelte  
Sicure*

*Sai Plurima*



*Libretto di Polizza*

## **AREA PATRIMONIO**

### Definizioni

- 4 Quadro I Incendio e altri danni materiali
- 8 Quadro II Furto e rapina
- 10 Quadro III Scippo, rapina e furto fuori abitazione
- 11 Quadro IV Tuttirischi
- 12 Quadro V Responsabilità civile
- 14 In caso di sinistro

## **AREA SALUTE**

### Definizioni

- 18 Quadro VI Salute
- 22 Elenco grandi interventi chirurgici
- 25 Quadro VII Infortuni
- 28 In caso di sinistro - Quadro Salute
- 30 In caso di sinistro - Quadro Infortuni

## **ASSISTENZA**

### Definizioni

- 32 Quadro VIII Assistenza
- 38 Condizioni generali di assicurazione
- Tabella delle attività

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate

**Abitazione (parte muraria):** l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell'Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

**Appartamento:** unità immobiliare costituita da uno o più locali comunicanti, facenti parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno, ma con accesso comune dall'esterno.

**Cassaforte murata:** cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete.

**Cassaforte a mobile:** mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione; le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

**Contenuto dell'abitazione:** il complesso dei beni mobili riposti nell'abitazione, per uso domestico o personale.

Per quanto concerne il Quadro II, Furto e Rapina, il contenuto dell'abitazione viene così suddiviso:

- a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d'argento;
- b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d'oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, denaro;
- c) Capi speciali: collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte e d'antiquariato, orologi non d'argento, né d'oro o platino;
- d) Arredamento: mobili ed arredi in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso personale o domestico, non indicato nelle precedenti voci; impianti di prevenzione e di allarme.

**Contenuto delle dipendenze:** gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativo abbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e le provviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposti in cantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli.

**Danni diretti:** danni materiali che i beni subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

**Dimora abituale:** l'abitazione costituente la residenza anagrafica dell'Assicurato.

**Documenti personali:** patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti auto-filotramviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito, o carte nominative di erogazione di servizi.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Furto:** impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

**Furto con destrezza:** furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

**Implosione:** cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi.

**Oggetti personali:** le cose portate indosso o in mano da persona facente parte del nucleo familiare dell'Assicurato.

**Rapina:** sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.

**Scippo:** furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.  
Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

**Serramento:** manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

**Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall'Assicurato.

**Valore a nuovo (parte muraria):** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'abitazione assicurata. Per fruire di questa forma di copertura, le somme assicurate devono corrispondere al costo di costruzione a nuovo dell'abitazione, escluso il valore del terreno.

**Vetri antisfondamento:** quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a 6 mm, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

**Villa:** unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con accesso esterno di suo uso esclusivo.

### Formula base

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - entro le somme rispettivamente indicate in scheda di polizza, arrecati da:

- 1. Incendio** compresi i guasti - anche causati da interventi delle Autorità o per ordine delle stesse - per impedire o contenere il danno.
- 2. Fumo, Gas e Vapori** sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia, che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.
- 3. Esplosione, Implosione, Scoppio** anche esterni non causati da ordigni esplosivi.
- 4. Azione del fulmine**
- 5. Spese di demolizione, sgombero e trasporto.** L'assicurazione comprende anche in eccedenza alle somme assicurate le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile.

### Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- riferiti a valori di affezione artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali - non comprendendo nella presente esclusione il contenuto delle dipendenze;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

### Formula Più

Con la Formula Più vengono fornite oltre le garanzie previste entro i limiti della Formula Base, anche quelle sottoindicate.

Se in scheda risulta barrata la casella corrispondente e viene pagato il relativo premio, la FONDIARIA - SAI indennizza entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - arrecati da:

- 6. Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti,** loro parti o cose da essi trasportate.
- 7. Bang sonico** determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- 8. Fuoriuscita di acqua condotta causata da guasto e rottura** accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento stabilmente installati all'interno dell'abitazione assicurata o del fabbricato che la contiene e di pertinenza degli stessi.

Non sono compresi i danni causati da:

- occlusione, guasto o rottura provocati dal gelo;
- trabocchi di fognatura.

La FONDIARIA - SAI non risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura.

- 9. Caduta di antenne radiotelevisive** compresi i danni subiti dalle stesse.

**10. Ricerca e ripristino** in caso di danno rientrante nelle garanzie "8. Fuoriuscita di acqua condotta causata da guasto e rottura" e, ove acquistata, "12. Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo" anche se cagionato solo a terzi, è compreso il risarcimento delle spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di impianto collocate nei muri o nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, compresi i rivestimenti e le pavimentazioni.

Il rimborso è effettuato fino a € 1.000 per sinistro con il massimo di € 5.000 per periodo assicurativo.

**11. Fenomeni atmosferici** e determinati esclusivamente dall'azione diretta e immediata di:

- vento;
- urto di cose asportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne dell'abitazione e al contenuto sono compresi solo se avvenuti a segui-

to di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

Sono compresi i danni arrecati dalla grandine fino alla concorrenza di € 2.500 per periodo assicurativo.

Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;

nonché i danni arrecati:

- alle serre, ai manufatti in tela o plastica non rigida, ed ai fabbricati, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti ed al relativo contenuto;
- a cose rientranti nella definizione di contenuto poste all'aperto.

## Garanzie aggiuntive

*Ove in "scheda-copertura" risulti barrata la relativa casella, e sia stato pagato il premio corrispondente, la FONDIARIA - SAI indennizza entro i limiti e le somme previste dalle condizioni tutte e dalla scheda i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - arrecati da:*

**12. Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo** di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, stabilmente installati all'interno dell'abitazione assicurata e del fabbricato che la contiene.

È compreso il trabocco di fognature di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato che la contiene.

Non sono compresi i danni derivanti da occlusione o gelo degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo complessivo di € 5.000 per ciascun periodo assicurativo.

**13. Atti vandalici e dolosi** causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Non sono risarcibili i danni:

- di imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni;

- di sottrazione di qualsiasi genere.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle "Esclusioni" del presente Quadro.

**14. Fenomeni elettrici** ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza dell'abitazione e del suo contenuto. Non sono risarcibili i danni dovuti a usura o manomissione.

La garanzia, che è concessa in deroga al comma e) delle "Esclusioni" del presente Quadro, è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di € 200 e con il limite massimo di risarcimento di € 5.000 per anno assicurativo.

*Sono inoltre comprese, anche in eccedenza alle somme assicurate:*

**15. Furto di fissi e infissi** facenti parte dell'abitazione in proprietà, compresi i guasti cagionati dai ladri in conseguenza di furto tentato o consumato, fino alla concorrenza del 2% (due per cento) della somma assicurata con il limite massimo di € 1.000 per periodo assicurativo. La garanzia è prestata a parziale deroga del punto d) delle "Esclusioni" del presente Quadro.

**16. Le spese di trasloco, trasferimento e soggiorno** sostenute dal Contraente/Assicurato per traslocare il contenuto, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile, per il tempo necessario alla riparazione dei danni.

Il rimborso è effettuato fino a € 5.000 per sinistro.

*Rimangono ferme le esclusioni del presente Quadro se non espressamente derogate.*

## Condizioni particolari

**17. Ricorso terzi.** La FONDIARIA - SAI, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Formula scelta che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto e nei limiti del massimale di € 200.000, dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili ed agli immobili di terzi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di at-

tività di qualsiasi genere, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e nell'ambito della stessa. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b) alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. Non sono comunque considerati terzi:
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La FONDIARIA - SAI ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Per questa garanzia non si farà riferimento all'art. 1907 del Cod. Civile per la riduzione proporzionale del risarcimento.

### 18. Abitazioni condotte in locazione dall'Assicurato

#### A) Rischio locativo

Per le abitazioni condotte in locazione (parte muraria), valgono le garanzie previste dalla Formula Base limitatamente agli eventi dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588 – 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle Condizioni tutte che regolano il quadro "I. Incendio e altri danni materiali" del presente contratto e nei limiti della somma assicurata in scheda.

In caso di sinistro, non verrà applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

#### B) Migliorie

La somma assicurata per le abitazioni in locazione comprende anche le tappezzerie, le moquettes, i rivestimenti interni e ogni altra addizione che rientri nella definizione di abitazione, le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dal Contraente locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

*In caso di sinistro, non verrà applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.*

**19. Danni al contenuto delle dipendenze.** L'assicurazione comprende i danni al contenuto delle dipendenze dell'abitazione sino a concorrenza del 30% della somma assicurata alla voce contenuto e nell'ambito della stessa.

**20. Dolo e Colpa grave.** L'assicurazione è operativa anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, con dolo o colpa delle persone delle quali questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

**21. Buona fede.** La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive delle abitazioni assicurate, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### 22. Caratteristiche costruttive delle Abitazioni e relative tolleranze.

Per le abitazioni assicurate ed i fabbricati che le contengono le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne, nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25%. I solai, le pavimentazioni, i rivestimenti, l'armatura del tetto e le soffittature possono essere interamente in materiali combustibili.

**23. Cambiamento delle abitazioni** In caso di trasloco l'assicurazione viene estesa sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del decimo giorno dall'avvenuto cambiamento. Trascorso tale termine resta sospesa sino a quando l'Assicurato ne abbia dato notizia alla FONDIARIA - SAI. La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto.

**24. Cose di proprietà di terzi.** Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**25. Abitazioni in fabbricati plurifamiliari.** Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

**26. Abitazioni costruite su area altrui.** Se le abitazioni sono costruite su aree di proprietà di terzi, la FONDIARIA - SAI pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

**27. Rinuncia alla rivalsa.** La FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere, purché non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile.



La FONDIARIA - SAI indennizza, nell'ambito della somma indicata in scheda, i danni materiali e diretti subiti dal contenuto dell'abitazione e delle dipendenze - anche se di proprietà di terzi - provocati da:

**1. Furto** commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell'interno dell'abitazione o delle dipendenze:

a) con scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni, questi ultimi se manovrabili esclusivamente dall'interno. Lo scasso deve essere effettuato in modo tale da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
- tetti, pareti, soffitti o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento;

b) senza scasso con l'impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi, per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;

c) con uso fraudolento di chiavi, o utilizzando grimaldelli o arnesi simili su serrature a più mandate o lucchetti, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall'esterno e non sia altrimenti possibile l'introduzione se non con le modalità previste ai punti a) e b);

d) in qualsiasi altro modo, purché nei locali dell'abitazione sia presente l'Assicurato o altra persona di età non inferiore ai 12 anni o collaboratore familiare.

**2. Rapina avvenuta nell'abitazione** anche se iniziata fuori dai locali, purché l'impossessamento delle cose assicurate avvenga all'interno degli stessi.

*L'assicurazione comprende inoltre:*

**3. I guasti alle cose assicurate** per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

**4. I guasti ai locali** ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, fino alla concorrenza di € 2.500 per sinistro.

**5. Il furto e la rapina del contenuto delle dipendenze** dell'abitazione commessi con le modalità sopra previste al punto 1.

Questa estensione nella "forma a partite separate" è prestata nell'ambito della somma assicurata alla voce arredo, fino alla concorrenza del 30% della stessa.

**6. Spese per la sostituzione delle serrature.**

In caso di furto o rapina delle chiavi di ingresso delle abitazioni adibite a dimora abituale, la FONDIARIA - SAI risarcisce le spese sostenute fino alla concorrenza di € 250 per sinistro, purché la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla sottrazione denunciata all'Autorità.

**7. Rottura di solo vetro.** Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle descritte alla garanzia 1 lettera a) o con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la FONDIARIA - SAI risarcirà il 75% del danno liquidato a termini di polizza.

## Esclusioni

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni:*

- a) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina;
- d) a cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- e) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali, salvo quanto ricompreso sotto la voce "Contenuto delle dipendenze";
- f) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- g) ai valori a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale; per i valori in cassaforte, la sospensione decorre dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione.

## Condizioni particolari

**8. Operatività dell'assicurazione.** L'assicurazione "Furto e rapina" è operante a condizione che le pareti dei locali assicurati (abitazione e dipendenze) confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura.

**9. Cambiamento delle abitazioni.** In caso di trasloco l'assicurazione viene estesa sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del decimo giorno dall'avvenuto cambiamento. Trascorso tale termine resta sospesa sino a quando l'Assicurato ne abbia dato notizia alla FONDIARIA - SAI. La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto.

**10. Dimora saltuaria.** Le garanzie relative ai valori sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato/Contraente o dei suoi familiari.

**11. Valori nei mezzi di custodia.** La garanzia Furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell'abitazione secondo le modalità previste nel contratto, abbiano sottratto i valori assicurati mediante scasso od asportazione del mezzo di custodia previsto.

**12. Denaro.** Il risarcimento del denaro riposto fuori cassaforte sarà effettuato sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per i valori ovunque riposti.

**13. Cose di proprietà di terzi.** Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## Indennizzi per le garanzie Furto e Rapina

Qualora sia stata scelta in scheda la forma a "partita unica", l'indennizzo degli enti assicurati avviene nell'ambito delle somme indicate nella scheda copertura con i seguenti limiti percentuali riferiti alla somma assicurata:

- 100% per l'arredamento;
- 70% complessivamente per l'argenteria ed i capi speciali, relativamente alla dimora abituale; per la dimora saltuaria il limite è del 50%;
- 50% per singolo oggetto con il massimo di € 7.500;
- 30% per valori riposti in cassaforte murata e/o mobile;
- 5% per valori ovunque riposti;
- 5% per il contenuto delle dipendenze.

Qualora sia stata scelta in scheda l'alternativa "a partite separate", i suddetti limiti percentuali si intendono sostituiti da quelli individuati dalle relative somme indicate nella scheda stessa; in tal caso il limite per singolo capo speciale, se assicurato, è di € 10.000.

## **Quadro III SCIPPO, RAPINA E FURTO FUORI ABITAZIONE**

*La FONDIARIA - SAI indennizza nell'ambito della somma indicata in scheda i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione e danneggiamento degli oggetti personali portati fuori dalla propria abitazione dall'Assicurato/Contraente e da ogni persona con lui convivente, in conseguenza di:*

### **1. Scippo**

### **2. Rapina**

### **3. Furto**

- commesso in seguito ad infortunio o improvviso ma-lore della persona;
- commesso con rottura di vetri di autovetture, limita-tamente ai casi in cui la persona assicurata, a bordo dell'autovettura stessa, ha a portata di mano gli og-getti personali.

La garanzia vale per le persone di età non inferiore a 12 anni e non superiore a 85 anni ed è operativa in tut-to il mondo.

L'assicurazione comprende, nell'ambito della somma assicurata, i valori ed i documenti personali, con il limi-te complessivo per denaro e documenti personali del 20% di detta somma.

Per valori s'intende: gioielli, oggetti e collezioni d'oro e platino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta rappre-sentante un valore, denaro.

L'assicurazione è operativa altresì per gli apparecchi ra-dio o fonoriproduttori.

## **Esclusioni**

Sono esclusi i danni conseguenti alla sottrazione di:

- a) cose non di proprietà delle persone assicurate;
- b) veicoli, loro parti e accessori, salvo quanto previsto per gli apparecchi radio o fonoriproduttori e per al-tre apparecchiature portatili;
- c) a cose mobili indennizzate con le garanzie del Qua-dro IV. Tuttirischi.

## Garanzie

Sono assicurati in tutto il mondo - fuori dalle abitazioni indicate in scheda-copertura - gli oggetti, portati dall'Assicurato/Contraente e/o da persone con lui conviventi, identificati nella scheda stessa, indicandone tipo, caratteristiche e valore unitario, contro i danni diretti e materiali provocati da:

- a) incendio
- b) fumo
- c) scoppio
- d) esplosione
- e) azione del fulmine
- f) correnti o scariche ed altri fenomeni elettrici
- g) atti vandalici e dolosi in base a quanto previsto alla garanzia n.16 del quadro I. "Incendio e altri danni materiali";
- h) incidente stradale dell'Assicurato subito come conducente, trasportato o pedone;
- i) furto in qualsiasi modo commesso;
- l) rapina
- m) scippo

La presente copertura opera in quanto gli oggetti assicurati non sono indennizzati in base ad altre garanzie del presente libretto di polizza.

Relativamente al caso di furto commesso con destrezza, l'indennizzo viene corrisposto con detrazione del 30% del danno indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia vale per le persone di età non inferiore a 12 anni e non superiore a 85 anni.

## Esclusioni e delimitazioni

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni:*

- a) da smarrimento;
- b) causati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge comprese le persone con lui conviventi e le persone da lui incaricate della sorveglianza;
- c) derivanti da deperimento o logoramento prodotto dall'uso;
- d) agli oggetti lasciati all'interno di veicoli senza persone a bordo;
- e) causati da topi, tarme, laceramenti, semplici bruciate.

## Condizione particolare

### **Cose di proprietà di terzi**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La FONDIARIA - SAI assicura, nell'ambito del massimale indicato in scheda, in tutto il mondo il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che:

- il Contraente
  - altre persone con lui conviventi
  - i figli minorenni, anche se non conviventi
- in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

**1. Fatti della vita privata**, compresa la pratica di sports in genere;

**2. Conduzione delle abitazioni** costituenti dimora abituale o saltuaria;

**3. Impiego di collaboratori familiari:** sono compresi i danni cagionati a terzi da tali collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi altresì i danni fisici subiti dagli stessi.

**4. Guida di ciclomotori, motoveicoli, autovetture o natanti** all'insaputa dei genitori, da parte dei figli minorenni, anche privi dei requisiti previsti dalla legge. Sono compresi i danni subiti dai terzi trasportati, qualora non coperti da assicurazione obbligatoria per la circolazione.

Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso.

**5. R.C. Animali da sella:** i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti derivanti da proprietà, possesso ed uso di animali da sella. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano.

**6. R.C. Armi da fuoco:** i danni derivanti da proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. È esclusa l'attività venatoria.

**7. Pratica di modellismo.**

**Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto f) delle Delimitazioni del presente Quadro.**

**8. Incendio, scoppio ed esplosione** di cose degli Assicurati o da loro detenute, purché avvenuti al di fuori della dimora abituale o saltuaria, indicate in scheda copertura e delle relative pertinenze. Sono compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e dal relativo arredamento.

La garanzia non vale per i danni subiti dalle altre cose detenute ed è prestata **a parziale deroga delle lette-**

**re g) ed h) delle Delimitazioni**, fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo.

**9. Proprietà ed uso di imbarcazioni** non a motore o con motore inferiore a 3 CV fiscali.

**Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto d) delle Delimitazioni.**

Rimangono ferme le Delimitazioni del presente Quadro se non espressamente derogate.

## Delimitazioni

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni:*

- a) cagionati dolosamente;
- b) derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- c) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- d) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- e) derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- f) derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio;
- g) alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- h) da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione, di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute;
- i) inerenti ad attività professionali;
- l) derivanti da proprietà, possesso ed uso di cani, nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- m) derivanti da attività venatoria;
- n) da inquinamento;
- o) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.

*Non sono considerati terzi:*

- gli Assicurati;
- i loro ascendenti o discendenti.

## Garanzie Opzionali

*Premesso che:*

- 1) le Garanzie Opzionali che seguono sono operative solo se risultano espressamente richiamate in scheda;
- 2) operano le **Delimitazioni** del presente Quadro, salvo quanto derogato dalle presenti;

*l'assicurazione comprende, nell'ambito del massimale indicato in scheda, il risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni derivanti da:*

**10. Proprietà delle abitazioni** adibite a dimora abituale e saltuaria, e relative pertinenze, indicate in scheda copertura.

In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare sono comprese le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

È compreso il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria delle abitazioni, purché gli Assicurati non assumano la direzione dei lavori.

Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita d'acqua e da rigurgiti di fogna, se determinati da guasti o rotture di tubazioni o condutture, nonché i danni cagionati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

**Questa estensione è prestata a parziale deroga dei punti b) e c) delle Delimitazioni.**

**11. R.C. Cani:** proprietà, possesso o uso di cani.

La garanzia vale anche per conto di chi si serve del cane.

**Questa estensione è prestata a parziale deroga del punto l) delle Delimitazioni.**

## Denuncia del sinistro e obblighi relativi

*Valida per le garanzie previste ai Quadri:*

### **I. Incendio e altri danni materiali**

### **II. Furto e Rapina**

### **III. Scippo, rapina e furto fuori abitazione**

### **IV. Tuttirischi**

### **V. Responsabilità civile.**

Relativamente a tutte le garanzie l'Assicurato/Contraente deve dare avviso alla FONDIARIA - SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Se il sinistro riguarda i Quadri I, II, III e IV il Contraente entro 5 giorni successivi alla denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché pena l'inoperatività della garanzia, copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e i residui materiali del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Se l'evento riguarda le garanzie di cui al Quadro V, la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato/Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Nel caso di infortunio conseguente a scippo o rapina, la denuncia deve essere corredata di certificato medico.

L'Assicurato deve presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della FONDIARIA - SAI e qualsiasi indagine od accertamenti che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Se il Contraente o l'Assicurato dolosamente non adempie anche solo ad uno degli obblighi suindicati perde il diritto all'indennizzo.

## Liquidazione dei danni

*Valida per il Quadro:*

### **I. Incendio e altri danni materiali**

#### **Abitazione - parte muraria (forma valore a nuovo)**

La FONDIARIA - SAI rimborsa, entro i limiti delle somme assicurate, per ciascuna abitazione, le spese di ricostruzione a nuovo, sia in caso di danno parziale che totale.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui e l'indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore delle abitazioni al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione e d'uso e di ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore del terreno.

### **Assicurazione parziale**

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite, maggiorati del 10% non risultino inferiori a quelli equivalenti al valore a nuovo delle abitazioni.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate di tale percentuale.

Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20%.

*Valida per i Quadri:*

### **I. Incendio e altri danni materiali (contenuto)**

### **II. Furto e Rapina**

### **III. Scippo, rapina e furto fuori abitazione**

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore che avevano le cose asportate, sottratte o danneggiate al momento del sinistro.

In caso di danno parziale la FONDIARIA - SAI, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte.

L'indennizzo comunque non può superare il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

### **– Collezioni**

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tener conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

#### – Valore a nuovo del contenuto

Per le cose rientranti nella definizione di Contenuto ed acquistate nei sei mesi precedenti il sinistro, la FONDIARIA - SAI rimborserà il valore risultante dalla fattura di acquisto, o da altro documento fiscalmente equivalente, o le spese sostenute per riparare le cose danneggiate senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione delle stesse.

Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

#### – Documenti personali

Il risarcimento dei danni relativi a "documenti personali" riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti.

*Valida per il Quadro:*

#### IV. Tuttirischi (Forma valore intero)

a) Per gli oggetti acquistati l'anno precedente la data del sinistro la liquidazione viene effettuata in base al valore a nuovo delle cose asportate, sottratte o danneggiate, a condizione che il Contraente esibisca garanzia del produttore o rivenditore, debitamente datata e firmata, o valido documento fiscale d'acquisto.

b) Negli altri casi, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore che avevano le cose asportate, sottratte o danneggiate al momento del sinistro, fermo quanto previsto al paragrafo "Denuncia del sinistro e obblighi relativi".

Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo per il caso sub a) o al valore al momento del sinistro per il caso sub b), l'indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di danno parziale la FONDIARIA - SAI, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte, con il limite massimo della somma corrisposta in caso di danno totale.

## Assicurazione a primo rischio assoluto

*Valida per le garanzie dei Quadri:*

**I. Incendio e altri danni materiali**  
(contenuto)

**II. Furto e Rapina**

**III. Scippo, rapina e furto fuori abitazione.**

La FONDIARIA - SAI rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

## Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

*Valida per le garanzie dei Quadri:*

**I. Incendio e altri danni materiali**  
(contenuto)

**II. Furto e Rapina**

**III. Scippo, Rapina e furto fuori abitazione.**

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

## Reintegro automatico delle somme assicurate

*Valida per le garanzie dei Quadri:*

**I. Incendio e altri danni materiali**  
(contenuto)

**II. Furto e rapina**

**III. Scippo, rapina e furto fuori abitazione.**

Qualora sia stata barrata l'apposita casella sulla scheda, con effetto dal momento del sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengono reintegrati nei valori originari e l'Assicurato o il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, fino al termine del periodo di assicurazione in corso, al momento del pagamento del sinistro. Il



reintegro verrà automaticamente effettuato una sola volta per periodo assicurativo.

### Recupero delle cose asportate

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La SAI non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Pagamento di anticipi di indennità

*(Limitatamente al Quadro I. Incendio e altri danni materiali)*

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 20.000.

### Gestione delle vertenze Spese legali e peritali

*Valida per le garanzie del Quadro:*

#### **V. Responsabilità civile**

La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate

**Apparecchio terapeutico:** dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

**Frattura:** soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

**Farmaco:** sostanza terapeutica inserita nella Farmacopea Ufficiale. Sono comunque esclusi i medicinali omeopatici.

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Il metodo di contenzione Ilizarov e F.E.A. (fissatore esterno assiale) sono considerati gessatura.

**Grandi interventi chirurgici:** quelli elencati nel capitolo "Elenco grandi interventi chirurgici" del Quadro VI. "Salute".

**Gravi mali:** cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, grande intervento chirurgico.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Infortunio extraprofessionale:** quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale.

**Infortunio professionale:** quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate.

**Intervento chirurgico:** tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori.

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo.

**Istituto di cura:** ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.

**Malattia:** alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Prestazioni sanitarie durante ricovero:** accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, trattamenti fisioterapici, rette di degenza. Con estensione alle prestazioni aggiuntive, particolari ed esclusive in seguito indicate.

**Prestazioni sanitarie fuori ricovero:** visite mediche e specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, ortodontiche e parodontiche), accertamenti diagnostici, farmaci con prescrizione medica, assistenza e cure mediche e chirurgiche, assistenza infermieristica, trattamenti fisioterapici, cure termali (escluse le prestazioni alberghiere).

**Ricovero:** degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.

## Ricovero

La FONDIARIA - SAI rimborsa in caso di:

**1. Ricovero in genere** o interventi chirurgici ambulatoriali, resi necessari da malattia o infortunio, le spese per le prestazioni sanitarie durante ricovero o per le prestazioni sanitarie fuori ricovero in caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

La FONDIARIA - SAI rimborsa anche le spese per le prestazioni sanitarie durante ricovero rese necessarie da parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico.

### Condizione speciale parto non cesareo

Per le prestazioni sanitarie rese necessarie da parto non cesareo, con ricovero, la FONDIARIA - SAI rimborsa le spese relative nella misura del 30% della somma assicurata in garanzia con il massimo di € 3.000.

È facoltà dell'Assicurato richiedere, in sostituzione del rimborso delle spese, la corresponsione di un'indennità giornaliera di € 125, fino ad un massimo di 6 giorni.

Nei casi di parto non cesareo senza ricovero, la FONDIARIA - SAI corrisponde un'indennità sostitutiva pari a € 1.500.

**2. Ricovero per grandi interventi chirurgici** resi necessari da malattia o infortunio, le spese per le prestazioni sanitarie durante ricovero.

## Prestazioni aggiuntive alle condizioni previste dalle garanzie:

### 1. Ricovero in genere

### 2. Ricovero per grandi interventi chirurgici.

La FONDIARIA - SAI, nell'ambito delle somme assicurate, rimborsa le spese per:

#### Apparecchi protesici e/o terapeutici

Apparecchi protesici e/o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico.

#### Trasferimenti

Trasferimenti dell'Assicurato con ambulanza, unità coronarica mobile, jet sanitari e qualunque altro mezzo di trasporto in istituto di cura in Italia o in qualunque altra parte del mondo, da un istituto di cura all'altro

nonché per il ritorno a casa, con il massimo di € 5.000 per ogni Assicurato e per anno assicurativo.

### Trapianti - donatore

Prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo sul donatore nel caso di trapianti di organi o parti di essi. Spese di trasporto dal luogo di residenza all'istituto di cura (o da un istituto di cura all'altro) del donatore o dell'organo prelevato, con il limite di € 5.000. Per le donazioni da vivente sono comprese le prestazioni sanitarie durante ricovero riferite al donatore.

### Prima e dopo ricovero

- Ricoveri per trapianti - Terapia antirigetto  
Prestazioni sanitarie fuori ricovero rese necessarie da trapianti di organi o parti di essi ed effettuate nei 180 giorni prima e dopo il ricovero, compresi i trattamenti con anticorpi monoclonali e farmaci immunosoppressori mirati alla prevenzione del rigetto.
- Ricoveri per gravi mali  
Prestazioni sanitarie fuori ricovero rese necessarie da cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, grande intervento chirurgico ed effettuate nei 180 giorni prima e dopo il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale. Sono comprese le spese per nutrizione parenterale e naso-gastrica e per la terapia del dolore.
- Altri ricoveri  
Prestazioni sanitarie fuori ricovero rese necessarie dagli altri eventi indennizzabili oggetto di ricovero o di intervento chirurgico effettuate nei 90 giorni prima e dopo il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale.

### Comfort ambientale

Uso in istituto di cura di telefono, radio, filodiffusione, televisore fino ad 1/100 delle somme assicurate, ma con il massimo di complessive € 150 per l'insieme delle due garanzie per ogni ricovero riferito a ciascun Assicurato.

La FONDIARIA - SAI inoltre, in eccedenza alle somme assicurate, rimborsa le spese per:

### Accompagnatore

- Rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura per un periodo fino a 100 giorni per ogni evento, e con il limite giornaliero di 1/100

- delle somme assicurate con il massimo di € 125.
- Trasferimenti dell'accompagnatore al seguito dell'assicurato, relativamente a ricoveri avvenuti all'estero, ed effettuati con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura, da un istituto di cura all'altro nonché il ritorno con il limite del 20% delle somme assicurate, nell'ambito di € 5.000 per ogni Assicurato e per anno assicurativo.

*Sono inoltre previsti:*

#### **Anticipi dei rimborsi**

Anticipi dei rimborsi in base alle norme previste al capitolo "In caso di sinistro".

#### **Diaria sostitutiva del rimborso**

Diaria sostitutiva del rimborso in base alle norme previste al capitolo "In caso di sinistro".

#### **Pagamento diretto da parte della FONDIARIA - SAI**

In base alle norme previste nel capitolo "In caso di sinistro".

## **Fuori ricovero**

*La FONDIARIA - SAI rimborsa in caso di:*

### **3. Prestazioni sanitarie fuori ricovero**, le spese rese necessarie da malattia o infortunio.

Il rimborso delle spese è effettuato con applicazione di uno scoperto del 20% con il limite di € 50 per ogni denuncia di sinistro relativa a ciascun Assicurato.

Detta franchigia non si applica per le prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio e per quelle interamente fornite del Servizio Sanitario Nazionale.

Il massimale garantito è prestato per anno assicurativo.

### **Prestazioni aggiuntive alle condizioni previste dalla garanzia 3. Prestazioni sanitarie fuori ricovero**

*La FONDIARIA - SAI, nell'ambito della somma assicurata e senza applicazione della franchigia, rimborsa anche le spese per:*

#### **Medicina preventiva**

- Donna (gino-test)
  - Un esame mammografico
  - Un esame citologico secondo Papanicolau (pap-test)
- Uomo (andro-test)
  - Un esame elettrocardiografico
  - Un esame radiologico del torace con due proiezioni.

Ciascuno dei predetti esami può essere effettuato ogni anno assicurativo per ciascuna persona assicurata anche a scopo preventivo e quindi in assenza di alterazioni morbose.

#### **Vaccinazioni**

Acquisto e somministrazione di sieri o vaccini a scopo profilattico.

#### **Fumo**

Visite mediche, resine nicotiniche o altri farmaci e agopuntura prescritti dal medico, mirati alla disassuefazione tabagica.

### Diaria

**4. Diaria durante ricovero.** La FONDIARIA - SAI corrisponde un'indennità giornaliera pari alla somma indicata nella scheda, in caso di ricovero reso necessario da infortunio, da malattia, da parto o da aborto spontaneo o post-traumatico per un periodo massimo di 100 giorni pro-capite per ogni ricovero.

#### Condizioni speciali per gli infortuni (gessatura)

Nel caso di infortunio che comporti gessatura ad uno o più arti, anche senza ricovero, la FONDIARIA - SAI corrisponde l'indennità giornaliera dal giorno del ricovero, ovvero in mancanza di questo, dal giorno dell'applicazione della gessatura a quello della sua rimozione.

Parimenti la garanzia opera in caso di infortunio che comporti frattura - radiograficamente accertata - di uno o più arti ed applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla gessatura da parte di personale medico o paramedico.

La presente garanzia è operativa dal giorno del ricovero ovvero in mancanza di questo dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione ed in ogni caso sino ad un periodo massimo di 60 giorni per ogni infortunio riferito a ciascuna persona assicurata. La presente indennità è sostituita per il periodo di degenza dalla diaria durante ricovero.

#### Day hospital (degenza diurna)

Nel caso di day hospital in istituto di cura reso necessario da malattia o infortunio per un periodo non inferiore a tre giorni, la garanzia è operativa nella misura del 50% della somma indicata in scheda per un periodo massimo pro-capite di 100 giorni per ogni anno assicurativo.

L'assicurazione è valida purché da documentazione dell'istituto di cura risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità.

### Condizioni particolari

#### Franchigia

##### **Valida per la garanzia I - Ricovero in genere**

Relativamente alla garanzia 1. Ricovero in genere la liquidazione dell'indennizzo è effettuato con deduzione della somma, indicata nell'apposito spazio in scheda, per ogni sinistro riferito a ciascuno degli assicurati per i quali risulta barrata nella scheda la relativa casella.

#### Massimali per nucleo familiare e per anno

##### **Valida per le garanzie:**

- 1. Ricovero in genere**
- 2. Ricovero per grandi interventi chirurgici**
- 3. Fuori ricovero**

Ciascuna delle somme pattuite si intende quale disponibilità unica per l'intero nucleo familiare assicurato e per ciascun anno assicurativo.

I limiti di indennizzo previsti per parto non cesareo, accompagnatore, comfort ambientale e diaria sostitutiva del rimborso vengono determinati riducendo le somme pattuite per le garanzie nella misura del 10% per ogni componente il nucleo familiare assicurato.

La predetta condizione è operativa per le garanzie relativamente alle quali è indicata la somma assicurata nell'apposito spazio nella scheda.

#### Malattie pregresse, croniche e recidivanti

##### **Valida per tutte le garanzie**

Le garanzie comprendono le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti.

Sono escluse le malattie in atto al momento della stipulazione della polizza o di successiva appendice di variazione solo se conosciute a tal momento.

#### Copertura gratuita dei neonati

##### **Valida per le garanzie 1. Ricovero in genere e 2. Ricovero per Grandi Interventi chirurgici.**

*(In eccedenza alle somme assicurate)*

I neonati nel periodo di validità della polizza sono gratuitamente assicurati per identiche somme e garanzie da ricovero previste per la madre al momento della loro nascita, con decorrenza da tale momento e sino alle ore 24 del 30° giorno successivo.

## Prestazioni diagnostiche e terapeutiche sanitarie sul nascituro

### Valida per le garanzie:

#### 1. Ricovero in genere

#### 2. Ricovero per grandi interventi chirurgici

#### 3. Fuori ricovero

La FONDIARIA - SAI rimborsa nell'ambito delle somme assicurate le spese per prestazioni sanitarie durante ricovero e prestazioni sanitarie fuori ricovero effettuate sul nascituro per sospette o manifeste malattie o lesioni dello stesso.

L'assicurazione è prestata per identiche somme e garanzie previste per la madre.

Vedere anche il capitolo in "In caso di sinistro - Termini di aspettativa".

## Delimitazioni

### Riferite a tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende:

- le malattie mentali;
- le conseguenze derivanti da abuso di alcoolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l'Assicurato abbia preso parte volontariamente;
- gli infortuni derivanti da azioni delittuose dell'Assicurato; l'assicurazione si intende tuttavia estesa agli infortuni determinati da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente alla stipulazione della polizza o di successiva appendice di variazione, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata, prima della stipulazione;
- le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio);
- le visite, le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche nonché le parodontopatie. Tuttavia la delimitazione non opera per i casi di infortunio comportante ricovero, per i quali valgono le condizioni previste per la garanzia 1. I trattamenti implantologici dei denti non sono considerati grande intervento chirurgico;

- l'acquisto, la manutenzione, la riparazione o il noleggio di apparecchi protesici o terapeutici;
- le prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- le cure determinate da sieropositività da H.I.V.;
- le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita;
- le prestazioni per infertilità, sterilità e impotenza;
- i trattamenti di psicoterapia da chiunque effettuati;
- guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Le garanzie si intendono comunque estese agli effetti sia interni sia esterni delle emanazioni radioattive conseguenti a trattamenti diagnostici e terapeutici ai quali l'Assicurato si è sottoposto.

## Elenco grandi interventi chirurgici

### Cranio e sistema nervoso centrale e periferico

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.
- Asportazioni di neoplasie endocraniche, di aneurismi, o per correzione di altre condizioni patologiche.
- Cranioplastiche.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta.
- Operazioni per encefalo meningocele.
- Lobotomia ed altri interventi di psicoturgia.
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi per epilessia focale.
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari.
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi.
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.
- Emisferectomia.
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splanchnici.
- Surrenalectomia e altri interventi sulla capsula surrenale.
- Vagotomia per via toracica.

### Faccia e bocca

- Plastica per paralisi del nervo facciale.
- Correzione naso a sella.
- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi.
- Parotidectomia con conservazione del facciale.
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne.
- Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo.
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare.
- Demolizione dell'osso frontale.
- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne.
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario.

- Resezione del massellare superiore.
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Fratture del condilo e dell'apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico.
- Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico.

### Collo

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.

### Esofago

- Interventi per diverticolo dell'esofago.
- Resezione dell'esofago cervicale.
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo.
- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica.
- Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria.
- Operazione sull'esofago per stenosi benigne, per tumori, resezioni parziali basi, alte e totali.
- Ernie iatali.

### Torace

- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.
- Intervento sul mediastino per tumori.
- Resezione segmentarie e lobectomia.
- Pneumectomia.
- Decorticazione polmonare.
- Pleuro pneumectomia.
- Toracectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
- Resezione bronchiale, con reimpianto.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Asportazione del timo.
- Toracoplastica totale.

### Chirurgia cardiaca

- Pericardiectomia.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei del cuore.
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi

- vasi endotoracici.
- Commissurotomia.
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Valvuloplastica della mitrale o dell'aorta.
- Sostituzione valvolare con protesi.
- Infartectomia in fase acuta.
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
- By-pass aorto-coronarico con vena.
- By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
- Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio.
- Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica o frenico-pericardica.
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.

#### **Stomaco e duodeno**

- Resezione gastrica.
- Gastrectomia totale.
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.
- Cardiomiectomia extramucosa.

#### **Peritoneo e intestino**

- Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali.
- Idem con lesioni dell'intestino - resezione intestinale.
- Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale.
- Resezione del tenue.
- Resezione ileo-cecale.
- Colectomia segmentaria.
- Colectomia totale.

#### **Retto**

- Amputazione del retto per via sacrale.
- Amputazione del retto per via addomino-perineale.

#### **Fegato e vie biliari**

- Epatotomia semplice per cisti da echinococco.
- Resezione epatica.
- Epatico e coledocotomia
- Papillotomia per via trans-duodenale.
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrotonomia, colecisto e enterostomia).

#### **Pancreas e milza**

- Interventi di necrosi acuta del pancreas.
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
  - enucleazione delle cisti,
  - marsupializzazione,
  - interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi del pancreas :
  - totale o della testa,
  - della coda.
- Splenectomia.
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale.
- Anastomosi mesenterica-cava.

#### **Vasi**

- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache.
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima.
- Disostruzione by-pass aorta addominale.
- Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca.
- Resezione arteriosa con plastica vasale.
- Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale.

#### **Pediatria**

- Idrocefalo ipersecretivo.
- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia).
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
- Atresia dell'esofago.
- Fistola dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice - abbassamento addomino perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare - abbassamento addomino perineale.
- Eteratoma sacrococcigeo.
- Megauretere:
  - resezione con reimpianto,
  - resezione con sostituzione di ansa intestinale.
- Nefrectomia per tumore di Wilms.
- Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson.
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.



## Quadro VI

### Ortopedia e traumatologia

- Disarticolazione interscapolo toracica.
- Emipelvectomia.
- Artroprotesi di anca.
- Protesi di femore.
- Artroprotesi di ginocchio.
- Artroprotesi di gomito.
- Protesi di Thompson.
- Protesi di spalla e gomito.
- Protesi di polso.
- Protesi di ginocchio.
- Vertebrotonomia.

### Urologia

- Intervento per fistola vescico-rettale.
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.
- Ileocisto plastica - colocolocisto plastica.
- Cistectomia totale.
- Intervento per fistola vescico-intestinale.
- Intervento per estrofia della vescica.
- Nefrectomia allargata per tumore.
- Nefroureterectomia totale.

### Apparato genitale

- Prostatectomia radicale.
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.
- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.
- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale.
- Cura chirurgica di fistola ureterale.
- Cura chirurgica di fistola retto-vaginale.
- Metroplastica
- Pannisterectomia radicale per via addominale.
- Pannisterectomia radicale per via vaginale.
- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomia totale.

### Oculistica

- Trapianto corneale a tutto spessore.
- Iridocicloretrazione.
- Trabeculotomia.

### Otorinolaringoiatria

- Chirurgia della sordità otosclerotica.
- Timpanoplastica.
- Chirurgia endoauricolare della vertigine.
- Chirurgia translabyrinthica della vertigine.
- Decompressione del nervo facciale.
- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
- Resezione del nervo petroso superficiale.

### Laringe

- Laringectomia orizzontale sopraglottica.
- Laringectomia parziale verticale.
- Laringectomia totale.
- Faringolaringectomia.

### Trapianti

- Trapianto cornea.
- Trapianto organi degli apparati:
  - digerente,
  - respiratorio,
  - urinario.
- Trapianto cuore e/o arterie.

## Garanzie

**I. Morte.** La FONDIARIA - SAI corrisponde in caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro.

Se il decesso avviene all'estero, la FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria, con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.

**2. Invalidità permanente.** La FONDIARIA - SAI corrisponde in caso di invalidità permanente un indennizzo determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri stabiliti alla tabella "Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente" (All. 1 alla Legge 30.6.65 n. 1124 - INAIL) di seguito allegata. Resta inoltre inteso quanto segue:

1) **sui primi € 150.000** di somma assicurata non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulta superiore al 3% l'indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente;

2) **sull'eccedenza di € 150.000 e sino a € 250.000** di somma assicurata non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulta superiore al 5% l'indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente;

3) **sull'eccedenza di € 250.000** di somma assicurata non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulta superiore al 10% l'indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente.

Se il grado di invalidità permanente è pari o superiore al 20%, l'indennizzo viene corrisposto integralmente, senza applicazione di alcuna franchigia.

## Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente

Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30.6.65 n.1124 - INAIL

<i>PERDITA TOTALE</i>	<i>DESTRO</i>	<i>SINISTRO</i>
– di un arto superiore	85%	75%
– di un avambraccio	75%	65%
– di una mano	70%	60%
– di un arto inferiore sopra il ginocchio		65%
– di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio		50%
– di un piede		50%
– del pollice	28%	23%
– dell'indice	15%	13%
– del mignolo		12%
– del medio		12%
– dell'anulare		8%
– dell'alluce		7%
– di ogni altro dito del piede		3%
– della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
– della facoltà visiva di un occhio		35%
– della capacità uditiva di ambedue gli orecchi		60%
– della capacità uditiva di un solo orecchio		15%

### Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte, riferite all'arto superiore destro, si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della polizza, la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di invalidità permanente.

Al raggiungimento del limite del 100% di invalidità per-

## Quadro VII

manente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica o funzionale di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di un qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi non specificati la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La valutazione dell'invalidità permanente è effettuata con rinuncia della FONDIARIA - SAI all'applicazione della franchigia prevista dalla legge predetta.

## Estensioni di assicurazione

### L'assicurazione vale per:

- **gli infortuni professionali;**
- **gli infortuni extra-professionali.**

La delimitazione ai soli infortuni extraprofessionali deve risultare dalla barratura della relativa casella nella scheda.

### L'assicurazione comprende:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive; sono escluse invece tutte le infezioni da virus e da batteri);
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi altro tipo di ernia e gli infarti miocardici;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;

- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento.

Sono esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri o da Aeroclubs.

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui è disceso.

La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno.

### Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno, a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto in servizio pubblico aereo, lacuale, fluviale o marittimo contemplato in polizza, viene riconosciuto l'indennizzo previsto per la garanzia 1. Morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la FONDIARIA - SAI ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso può far valere i diritti che eventualmente gli spettano, nel caso abbia subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

## Delimitazioni

L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:

- guida ed uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto stabilito a "Estensioni di assicurazione" - Rischio volo;
- guida di veicoli o natanti se la persona infortunata non è abilitata a norma delle disposizioni in vigore; si intende tuttavia compreso l'infortunio subito:
  - dall'Assicurato minorenni anche se non abilitato;
  - dall'Assicurato con patente di guida scaduta da non più di 60 giorni;
- pratica di sports aerei, del paracadutismo, del salto

- dal trampolino con sci, idrosci e dello sci acrobatico e del bob;
- partecipazione a corse e gare (e relativi allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
  - abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  - azioni delittuose dell'Assicurato;
  - guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
  - trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

**Sono inoltre escluse:**

- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- le prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività a norma delle disposizioni di legge vigenti.

## In caso di sinistro CONDIZIONI VALIDE PER IL QUADRO VI SALUTE

### Denuncia del danno e obblighi relativi

La denuncia del danno deve essere presentata per iscritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza entro 10 giorni dal ricovero o dal momento dell'infortunio o dal momento in cui si è manifestata la malattia e comunque non oltre il decimo giorno dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del ricovero, dell'intervento o dell'applicazione dell'apparecchio terapeutico; l'Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella clinica. Ai fini del computo dei giorni spettanti nel caso dell'applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione.

L'Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della FONDIARIA - SAI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

### Liquidazione dei danni

La FONDIARIA - SAI al termine del ricovero o a cure ultimate, compiuti gli accertamenti del caso, rimborsa, entro il limite della somma assicurata, le spese indennizzabili effettivamente sostenute e corrisponde le indennità pattuite.

L'infortunio deve essersi verificato durante il periodo di validità della polizza.

Ai fini del computo dei giorni di ricovero si tiene conto del numero dei pernottamenti. Devono essere presentate alla FONDIARIA - SAI le notule di spesa in originale; nel caso sia intervenuto l'Ente di assistenza sanitaria sociale e/o altra polizza di assicurazione privata, le notule di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova della quota di concorso erogata dall'Ente stesso e/o a documento comprovante le spese rimborsate in forza di altra polizza.

Gli originali delle notule di spesa sono acquisiti dalla FONDIARIA - SAI. Peraltro, questa a richiesta restituisce i predetti originali previa apposizione della data del pagamento e del relativo importo rimborsato.

### Anticipi dei rimborsi

**Valida per le garanzie:**

1. **Ricoveri in genere**
2. **Ricoveri per grandi interventi chirurgici**

Nel caso di avvenuto ricovero in istituto di cura è in facoltà dell'Assicurato richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 60% delle stesse, previa contestuale presentazione alla FONDIARIA - SAI di certificazione provvisoria dell'istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell'infortunio, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

L'anticipazione delle spese può avere luogo nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500.

Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si procede al conguaglio attivo o passivo.

### Diaria sostitutiva del rimborso

**Valida per le garanzie:**

1. **Ricovero in genere**
2. **Ricovero per grandi interventi chirurgici**

È facoltà dell'Assicurato richiedere, in sostituzione delle prestazioni previste per il periodo di ricovero dalle garanzie 1. e 2. la corresponsione di un'indennità per ciascun giorno di ricovero pari a 1/100 della somma assicurata, con il massimo di 100 giorni e di € 125 giornalieri per anno assicurativo.

Nei casi di garanzie con franchigia l'indennità verrà corrisposta senza applicazione di franchigia, ma con il limite di € 75 giornalieri e con il massimo di 100 giorni.

Soltanto per il caso di *parto non cesareo con ricovero* verrà in ogni caso riconosciuta l'indennità prevista all'interno della garanzia 1. Ricoveri in genere.

### Termini di aspettativa

*La garanzia decorre:*

- dal giorno di effetto dell'assicurazione per le malattie e gli infortuni;
- dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per i casi di parto;
- dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto

dell'assicurazione per le malattie da gravidanza e puerperio e per le prestazioni sanitarie sul nascituro, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante gli stessi Assicurati ed analoghe garanzie, gli anzidetti termine di aspettativa operano:

- dal giorno di effetto dell'assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le garanzie e le somme assicurate da quest'ultima risultanti ;
- dal giorno di effetto dell'assicurazione di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse garanzie da esso previste.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o garanzie assicurate.

## Pagamento diretto da parte della FONDIARIA - SAI

L'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento diretto da parte della FONDIARIA - SAI delle spese sostenute durante il ricovero rimborsabili ai termini di polizza a condizione che il ricovero avvenga:

- trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza delle garanzie,
- in un istituto di cura convenzionato e con l'utilizzo di un'équipe medica convenzionata.

Pronto Assistance Servizi è la società che provvede, per conto della FONDIARIA - SAI, alla gestione dei ricoveri avvenuti nelle strutture sanitarie in convenzione.

L'Assicurato può ottenere in qualsiasi momento informazioni sulle strutture e sui medici convenzionati contattando la Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi, a disposizione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, che ha sede operativa in Torino, Corso Massimo d'Azeglio 14 e risponde ai seguenti numeri:

- telefono dall'Italia  
numero verde 800-012791/800-551144  
dall'estero +39/011/6523200
- telefax 011/658652
- telex 225365 PAS TO I

Se intende usufruire del pagamento diretto in regime di convenzione, l'Assicurato che necessita di ricovero deve:

- ottenere la prescrizione medica relativa al ricovero compilata dal medico convenzionato prescelto;
- prenotare l'istituto di cura convenzionato;
- segnalare telefonicamente a Pronto Assistance Servizi, almeno due giorni prima della data presunta di ingresso in istituto di cura convenzionato, la necessità del ricovero.

Al momento dell'ingresso presso l'istituto di cura lo stesso provvederà a richiedere a Pronto Assistance Servizi il benessere al ricovero con pagamento diretto delle spese da parte della FONDIARIA - SAI.

Nel solo caso di situazioni di urgenza comprovata si potrà richiedere il benessere al ricovero direttamente presso l'istituto di cura, senza l'attivazione della procedura sopraindicata.

Pronto Assistance Servizi, ricevuta la richiesta di benessere al ricovero, autorizza il ricovero in regime di indennizzo diretto ed effettua la presa in carico del sinistro oppure comunica all'istituto di cura che la prestazione non è autorizzabile in convenzione. In quest'ultimo caso, l'Assicurato deve sostenere in proprio le relative spese e richiedere il rimborso alla FONDIARIA - SAI secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Denuncia del danno e obblighi relativi".

Nel caso in cui sia stato concesso il benessere, al momento della dimissione l'Assicurato salda le spese non indennizzabili in base alle condizioni di polizza e quelle non inerenti alle patologie per le quali sia stato concesso il benessere. La FONDIARIA - SAI tiene a proprio carico le altre spese.

L'Assicurato si impegna a restituire alla FONDIARIA - SAI gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che risultino non indennizzabili.

La cessazione del convenzionamento con uno o più istituti di cura e/o medici non potrà in nessun caso essere invocata dalla FONDIARIA - SAI o dal Contraente per l'anticipata risoluzione del contratto.

## **In caso di sinistro CONDIZIONI VALIDE PER IL QUADRO VII INFORTUNI**

### **Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.**

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Agenzia cui è assegnato il contratto, entro dieci giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i Suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'Assicurato o i Suoi familiari devono presentare idonea documentazione e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici della FONDIARIA - SAI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi beneficiari perdono il diritto all'indennizzo.

### **Criteri di indennizzabilità - liquidazione.**

L'assicurazione è valida purché la morte o l'invalidità permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

La FONDIARIA - SAI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo capoverso delle "Condizioni di valutazione - Invalidità Permanente".

### **Anticipo indennizzo per invalidità permanente**

L'Assicurato avrà diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che:

- non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'infortunio;
- sia prevedibile un grado di invalidità permanente superiore al 25%.

Quanto sopra senza che l'acconto costituisca impegno definitivo della FONDIARIA - SAI sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.

L'obbligo della FONDIARIA - SAI sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio.

### **Cumulo di indennizzi**

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la FONDIARIA - SAI corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'ammontare dell'indennizzo sia stato determinato fra le parti, la FONDIARIA - SAI paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti alla garanzia 1 - Morte.

Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

### **Variazioni di rischio - attività diversa da quella dichiarata**

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla FONDIARIA - SAI delle variazioni di rischio per cambiamento delle mansioni professionali dichiarate o delle condizioni nelle quali dette mansioni sono esercitate.

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a "Delimitazioni", se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla FONDIARIA - SAI, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'indennizzo è corrisposto:

- integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
- nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

#### Calcolo percentuali di indennizzo

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata Classi di rischio		
	1	2	3
1	100	100	100
2	50	100	100
3	35	65	100

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si fa riferimento alla "Tabella delle attività" raggruppate per classi di rischio, come da elenco allegato. Qualora la diversa attività riguardi una di quelle inserite nella "Tabella delle attività" come "Classe di rischio 9", l'infortunio avvenuto nello svolgimento di detta diversa attività è assoggettato alle disposizioni previste dall'art. 1898 del Codice Civile. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella sono utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.

## Responsabilità del contraente

Nel caso di contratto stipulato a favore di dipendenti del Contraente, qualora l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio gli indennizzi dovuti ai sensi del contratto ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detti indennizzi nella loro totalità vengono accantonati per essere computati nel risarcimento che il Contraente sia tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'Assicurato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenenti, la FONDIARIA - SAI paga gli indennizzi accantonati dopo aver dedotto a favore del Contraente le spese processuali.



Le garanzie di assistenza che seguono sono operative a condizione che risulti barrata la relativa casella sulla scheda copertura.

### Condizioni particolari di assicurazione

**1. Centrale operativa.** L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di *PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A.*, con sede legale in 10126 TORINO via Carlo Marengo 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

**2. Oggetto dell'assicurazione.** La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della presente polizza.

**3. Estensione territoriale.** La Società presta l'assistenza in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

**4. Modalità per l'erogazione dell'assistenza.** Per Ottenere l'Assistenza, **telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa**, componendo il **numero verde 800/050050**, o il numero **+39/011/65.23.200 telefonando dall'estero**.

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/65.86.52) o telex (223565 PAS TO I).

**5. Obblighi dell'assicurato.** L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) Codice Personale **034/569**;
- b) Generalità dell'Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- c) Tipologia del sinistro e luogo di accadimento;
- d) Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l'Assicurato dopo il sinistro;
- e) Tipo di intervento richiesto.

### 6. DEFINIZIONI

- **abitazione:** il domicilio abituale dell'Assicurato.
- **assicurato:** la persona fisica residente in Italia, che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza ed i familiari conviventi.
- **codice personale di riconoscimento:** il numero **034/569** che l'Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell'Assistenza.
- **destinazione:** la località meta del viaggio.
- **équipe medica:** gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
- **familiari:** il coniuge o il convivente, i discendenti, ascendenti ed affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato purché conviventi.
- **infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **luogo dell'assistenza:** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.
- **malattia:** ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza non dipendente da infortunio.
- **ospedale:** istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **sinistro:** ogni evento fortuito occorso all'abitazione che causi danni gravi ed oggettivamente constatabili.
- **Società:** la FONDIARIA - SAI, Società Assicuratrice Industriale S.p.A., compagnia di assicurazione.

## 7. GARANZIE DI ASSISTENZE PRESTATE

### 04 5 I 41 Servizio prenotazione interventi per manutenzione e preventivi

*In caso di necessità, l'Assicurato può telefonare a*

- La Società che mette a disposizione la propria **Centrale Operativa** attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per richiedere l'intervento di artigiani qualificati ed affidabili a tariffe controllate.
- La Società con il consenso dell'Assicurato, provvede ad inviare l'artigiano più vicino al luogo dell'assistenza e si fa carico delle spese relative alla sola organizzazione dell'intervento di assistenza.
- Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi all'intervento stesso.

### 04 I I 03 Invio di un elettricista all'abitazione.

*In caso di sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato*

- La Società provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.
- La Società tiene a proprio carico le relative spese entro il seguente limite:
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per ciascun sinistro.**
- La garanzia non è operativa per:
  - interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione
  - interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.
- Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

### 04 I I 04 Invio di un fabbro all'abitazione

*In caso di sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'abitazione dell'Assicurato che rendano necessario l'intervento di un fabbro*

- La Società provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.
- La Società tiene a proprio carico le relative spese entro il seguente limite:
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per ciascun sinistro.**
- La garanzia non è operativa per interventi su:
  - impianti con sistemi di chiusura elettronici
  - chiavi elettroniche
  - parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato
- Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

### 04 I I 05 Invio di un falegname all'abitazione.

*In caso di sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'abitazione dell'Assicurato che rendano necessario l'intervento di un falegname*

- La Società provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.
- La Società (tiene a proprio carico le relative spese entro il seguente limite):
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per ciascun sinistro.**
- La garanzia non è operativa per interventi su:
  - parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.
- Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

### 04 I I 06 Invio di un idraulico all'abitazione.

*In caso di sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato*

- La Società provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

## Quadro VIII

- La Società tiene a proprio carico le relative spese entro il seguente limite:
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per ciascun sinistro**.
- La garanzia non è operativa in caso di danni causati da:
  - gelo
  - interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (p.es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.)
  - interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi
- Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

### 03 2 094 Valigia d'emergenza

*In caso di sinistro, se gli effetti personali dell'Assicurato sono andati distrutti*

- La Società mette a disposizione dell'Assicurato una somma che gli consenta di acquistare gli effetti personali più urgenti al fine di costituire una valigia d'emergenza.
- La Società tiene a proprio carico le spese relative entro i seguenti limiti:
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per assicurato**
  - fino ad un importo massimo di **€ 250 per ciascun sinistro**

### 04 I 100 Assistenza al ripristino abitazione

*In caso di sinistro all'abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti*

- La Società provvede ad inviare personale specializzato, per ripristinare l'abitabilità dell'abitazione dell'Assicurato.
- La Società tiene a proprio carico le relative spese entro i seguenti limiti
  - fino ad un importo massimo di **€ 250 per ciascun sinistro**

### 04 I 107 Soggiorno in hotel

*In caso di sinistro che renda l'abitazione inagibile*

- La Società seleziona un hotel e prenota la camera per l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi. La Centrale Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicino possibile all'abitazione.

- La Società tiene a proprio carico entro i seguenti limiti le spese alberghiere di pernottamento e prima colazione:
  - fino ad un importo massimo di **€ 300 per ciascun sinistro**
  - fino ad un importo massimo di **€ 100 per ciascun giorno**
- Salvo che gli Assicurati, per opportunità o comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo del sinistro, l'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

### 02 5 077 Informazioni sanitarie

*In caso di infortunio, malattia o necessità, l'Assicurato può telefonare a*

- La Società che mette a disposizione l'Équipe medica presso la propria Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su:
  - ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
  - medici generici o specialisti;
  - disponibilità e l'ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
  - argomenti di carattere medico.
- La Società tiene a proprio carico tutte le relative spese.
- La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

### 02 I 059 Invio di personale medico

*In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile*

- L'Équipe medica della La Società, dopo aver identificato i bisogni dell'Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul luogo dell'assistenza. Qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni locali, La Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell'assistenza.
- La Società tiene a proprio carico tutte le relative spese.
- La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicu-

rato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

## **02 I 061 Invio di un'ambulanza**

*In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che rendano necessario il suo trasferimento in ospedale, qualora l'équipe medica ne ravvisi la necessità,*

- La Società reperisce ed invia un'ambulanza sul luogo dell'Assistenza.
- La Società tiene a proprio carico tutte le relative spese.
- La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

## **02 I 069 Trasferimento sanitario**

*In caso di infortunio o malattia occorsi all'Assicurato*

- L'Équipe medica della Società, valutate le condizioni cliniche dell'Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l'Assicurato:
  - ad un Centro Ospedaliero più idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
  - ad un Centro Ospedaliero più vicino alla sua abitazione;
  - presso la sua abitazione.
- L'Équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'Équipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono:
  - aereo sanitario speciale;
  - aereo di linea eventualmente barellato;
  - vagone letto ferroviario di prima classe;
  - ambulanza o altro mezzo idoneo.
- La Società tiene a proprio carico tutte le relative spese.
- La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'équipe medica.
- Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'As-

sicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

- La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

## **03 I 080 Assistenza ai familiari assicurati**

*In caso di ricovero ospedaliero o di trasferimento sanitario dell'Assicurato, per i familiari Assicurati che viaggiano con lui*

- La Società organizza e dispone il rientro all'abitazione.
- La Società incarica una persona di fiducia di avere cura di minori di quattordici anni che rimangono soli durante il soggiorno o durante il rientro all'abitazione.
- La Società tiene a proprio carico:
  - le spese di viaggio relative al rientro all'abitazione;
  - le spese di trasferimento dall'hotel all'ospedale e viceversa durante il periodo di soggiorno fino ad un massimo di 4 corse giornaliere
  - le spese relative alla persona che deve accudire i minori per il periodo di soggiorno o per il viaggio di rientro all'abitazione sino **ad un massimo di € 600.**
- Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati a Pronto Assistance.

## **03 I 089 Viaggio per rientro anticipato**

*In caso di decesso conseguente ad infortunio o a malattia di un familiare dell'Assicurato, oppure nel caso in cui l'abitazione subisca un sinistro mentre è temporaneamente disabitata*

- La Società organizza e dispone il rientro anticipato di un Assicurato all'abitazione e dispone anche l'eventuale viaggio di ritorno al luogo di partenza qualora l'Assicurato intenda proseguire il soggiorno interrotto.
- La Società mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di rientro e/o di ritorno al luogo di partenza
- Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati a Pronto Assistance.

### 9. Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- sinistri, infortuni e malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sinistri, infortuni e malattie determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato.

L'Assistenza all'*abitazione* o all'*attività assicurata* non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'abitazione o attività assicurata e per sinistri occorsi:

- su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- su apparecchi mobili ad uso dell'attività assicurata e guasti provocati dal loro utilizzo;
- agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'abitazione o l'attività assicurata dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione o attività assicurata stessa;
- a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte dell'Ente erogatore;
- a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'abitazione o l'attività assicurata dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione o attività assicurata stessa.

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

L'Assistenza alla *persona* non è operante in caso di:

- ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up).

### 10. Delimitazioni delle garanzie

- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
- Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato. La Società concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
- Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.
- Per la quantificazione delle ore di inutilizzabilità del

veicolo o dell'unità assicurata, la Società fa unicamente riferimento all'intervallo temporale intercorrente fra la dichiarata indisponibilità o inutilizzabilità del veicolo o dell'unità assicurata ed il momento di riconsegna dello stesso attestato dall'ente incaricato delle riparazioni. La Centrale Operativa terrà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.

- Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'abitazione o l'attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
- Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

**11. Obblighi in caso di sinistro.** Quando si verifica un sinistro, infortunio o malattia, la Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso. L'Assicurato dovrà inoltre consentire agli incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto.

**12. Mancato utilizzo delle prestazioni.** In caso di prestazioni di assistenza non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## **Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

## **Art. 2 ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende i danni causati da:

- guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Nei casi di furto, rapina e scippo, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione degli eventi suddetti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. Relativamente all'Area Salute le garanzie si intendono comunque estese agli effetti sia interni sia esterni delle emanazioni radioattive conseguenti a trattamenti diagnostici e terapeutici ai quali l'Assicurato si è sottoposto.

## **Art. 3 PERSONE NON ASSICURABILI (malattie e infortuni)**

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenze, AIDS e sindromi correlate.

L'assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che in tal caso vengono restituiti al Contraente.

## **Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE Area Salute**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Resta inteso che la valutazione dell'invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro.

Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della

settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni BCE riportate su "Il Sole 24 ore".

I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino si considerano come avvenuti in Italia.

## **Art. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## **Art. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 7 ADEGUAMENTO DEI PREMI E DELLE SOMME ASSICURATE AL COSTO DELLA VITA (operativo solo nel caso di polizza indicizzata)**

I premi e le somme assicurate indicate in scheda vengono adeguati in relazione alle variazioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (base 1995 = 100).

Relativamente alle garanzie prestate in base a massimale illimitato, si intende adeguato esclusivamente il premio.

Nel corso di ogni anno solare viene adottato come base, sia per il riferimento iniziale (indice adottato in contratto) che per i successivi aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si verifichi una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello relativo all'ultimo adeguamento, i premi e le somme assicurate vengono aumentati o dimi-

nuiti in misura proporzionale alle variazioni dell'indice. L'aumento o la diminuzione decorrono dalla scadenza della rata annua e al Contraente viene rilasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Salvo i casi di massimale illimitato, qualora, a seguito della variazione del numero indice, i premi e le somme assicurate abbiano subito un aumento superiore al 50% rispetto a quelli pattuiti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Contraente e della FONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adeguamenti.

I premi e le somme assicurate rimangono comunque quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi avvalere di tale facoltà devono darne comunicazione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l'ultimo adeguamento.

In caso di eventuale ritardo o di interruzione nella pubblicazione degli indici, la FONDIARIA - SAI propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Mancando l'accordo si procede come per il caso dell'aumento superiore al 50% degli importi iniziali.

In caso di sinistro, l'indennizzo è comunque calcolato in base alla somma assicurata al momento del sinistro ovvero al momento della prima prestazione sanitaria negli altri casi.

Il contenuto del presente articolo non opera per le GARANZIE DI ASSISTENZA.

## **Art. 8** **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO** **(Area Patrimonio)**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

## **Art. 9** **ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO** **(Area Patrimonio)**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau-

dolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Art. 10** **FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

## **Art. 11** **RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento stesso, la FONDIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto o dalle singole garanzie del medesimo interessate dal sinistro.

In caso di recesso esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo 30 giorni.

La FONDIARIA - SAI, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, esercitato sia da parte del Contraente che dalla stessa FONDIARIA - SAI, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il recesso da parte della FONDIARIA - SAI o del Contraente non può essere esercitato decorso un anno dalla data di stipulazione dell'assicurazione.

Solo ed esclusivamente per la garanzia 3. Prestazioni fuori ricovero del Quadro VI. Salute e per il Quadro IV. Tuttirischi, il diritto di recesso può essere esercitato anche quando sia stato superato il limite annuale dalla data di stipulazione.

In tal caso l'esercizio del diritto di recesso ha efficacia limitatamente alla garanzia 3. Prestazioni fuori ricovero del Quadro VI. Salute e al Quadro IV. Tuttirischi, restando il contratto in vigore per le altre garanzie.

## **Art. 12** **ALTRE ASSICURAZIONI**

### **a) Area Patrimonio**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono i quadri I., II., III., IV., qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicu-



ratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **b) Area Salute**

Il Contraente è tenuto a denunciare alla FONDIARIA - SAI l'esistenza o successiva stipulazione di altre polizze riguardanti prestazioni analoghe per le stesse persone assicurate con il presente contratto.

In caso di mancata comunicazione l'indennizzo dovuto è ridotto, nella proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata con tutti i contratti.

Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la FONDIARIA - SAI non è tenuta a pagare l'indennizzo.

Quanto disposto dai precedenti secondo e terzo comma non si applica se le somme assicurate con le altre polizze – escluse quelle non stipulate dal Contraente stesso o dall'Assicurato – non superino complessivamente il 50% di quelle assicurate con la presente polizza.

#### **Art. 13 PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla FONDIARIA - SAI e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della FONDIARIA - SAI oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

#### **Art. 15 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 16 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonchè dall'art.1914 del Codice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 17 TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se prevista;
- b) l'Assicurato deve restituire alla FONDIARIA - SAI l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

##### **Area Patrimonio**

Garanzie di cui ai quadri:

- I. Incendio ed altri danni materiali,
- II. Furto e rapina,
- III. Scippo e rapina fuori abitazione,
- IV. Tuttirischi.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un Perito da

- questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA - SAI ed uno dal contraente con apposito atto unico.
- Due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
- Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
- Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
- Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
- Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **Art. 19** **MANDATO DEI PERITI**

### **Area Patrimonio**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Area Patrimonio, al capitolo "In caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di "Liquidazione dei danni" previsti al capitolo "In caso di sinistro";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 lettera a) delle Condizioni Generali, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redi-

gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 20** **CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE** **Area Salute**

Le divergenze sulla natura delle malattie e sulle loro conseguenze o sulla natura delle lesioni da infortunio e sulle loro conseguenze o sulla misura degli indennizzi possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato).

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico.

## **Art. 21** **RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA** **Area Salute**

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la FONDIARIA - SAI rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del C.C.

La rinuncia a tale diritto non si applica alle garanzie 1-2-3, della Quadro VI. Salute.

## **Art. 22** **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

### **- Area Patrimonio**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

### **- Area Salute**

A cura ultimata e, nel caso di infortunio, a guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la FONDIARIA - SAI liquida gli indennizzi che risultino dovuti e provvede al pagamento entro 30 giorni.

## **Art. 23** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

## TABELLA DELLE ATTIVITÀ

Classe di rischio I				
Agente assicurazioni	005	1	Casellante	291 1
Agente cambio e borsa	007	1	Centralinista	179 1
Agente immobiliare	073	1	Chirurgo	621 1
Agente imposte	004	1	Colf	48 1
Agente polizia di stato con mansioni esclusivamente amministrative	092	1	Commerciante senza lavori manuali	235 1
Agente pubblicità	028	1	Commesso	237 1
Agente teatrale	065	1	Commissionario	240 1
Agente viaggio	031	1	Concertista	299 1
Agricoltore senza lavori manuali	015	1	Concessionario	279 1
Albergatore	077	1	Consigliere comunale	253 1
Amministratore	022	1	Consigliere di amministrazione	252 1
Analista di laboratorio	024	1	Controllore ff.ss. / azienda tranviaria	300 1
Antiquario	026	1	Coreografo	306 1
Appaltatore edile	078	1	Costruttore edile	261 1
Appartenente al clero	080	1	Cuoco	267 1
Armatore	036	1	Custode	268 1
Arredatore	037	1	Diplomatico	352 1
Artigiano senza lavori manuali	040	1	Dirigente	342 1
Assistente edile	045	1	Disoccupato	361 1
Assistente sanitario	047	1	Doganiera	360 1
Assistente sociale	048	1	Editore	369 1
Assistente universitario	084	1	Enologo	374 1
Attore	052	1	Esattore	376 1
Autista vetture private	056	1	Esercente	379 1
Avicoltore	061	1	Estetista	378 1
Ballerino	129	1	Farmacista	400 1
Bambino	085	1	Fattorino	398 1
Benestante	112	1	Fisioterapista	426 1
Bidello - operatore scolastico	117	1	Floricoltore	428 1
Bigliettaio	119	1	Fotografo	411 1
Callista	146	1	Frutticoltore	429 1
Camerame	282	1	Funzionario	416 1
Cameriere	149	1	Garagista	492 1
Camiciaia	152	1	Gioielliere	465 1
Cantante	155	1	Giornalaio	467 1
Capo cantiere	159	1	Giornalista	468 1
Capostazione	165	1	Grafico	488 1
Capotreno	166	1	Impiegato amministrativo	513 1
Casalinga	175	1	Impiegato tecnico	514 1
			Imprenditore	556 1

Indossatore	565	1	Pubblicista	808	1
Infermiere	526	1	Puericultrice	853	1
Insegnante	546	1	Questore	828	1
Interprete	532	1	Rappresentante di commercio	837	1
Intervistatore	562	1	Regista	839	1
Ispettore	570	1	Rettore	841	1
Istruttore autoscuola	561		Sarto	866	1
Libero professionista senza lavori manuali	088	1	Scenografo	868	1
Maestro tennis	642	1	Scolaro	870	1
Magistrato	605	1	Scrittore	910	1
Manicure	607	1	Sindacalista	880	1
Mediatore	619	1	Sociologo	881	1
Medico	620	1	Stiratrice	918	1
Militare con mansioni esclusivamente amministrative	089	1	Studente	898	1
Ministro	641	1	Titolare autoscuola	938	1
Modella	627	1	Titolare azienda autotrasporti senza lavori manuali e senza guida	058	1
Modellista	628	1	Titolare azienda pratiche auto	944	1
Modista	631	1	Titolare carrozzeria senza lavori manuali	171	1
Musicista	638	1	Titolare impresa pulizie senza lavori manuali	940	1
Odontotecnico	717	1	Titolare lavanderia senza lavori manuali	931	1
Operatore centro elettronico	723	1	Ufficiale giudiziario	951	1
Ostetrica	732	1	Ufficiale marina mercantile	952	1
Ottico	735	1	Usciere	958	1
Parlamentare	090	1			
Parrucchiere/a	756	1	<b>Classe di rischio 2</b>		
Pensionato	766	1	Accalappiacani	070	2
Perito	767	1	Agente di custodia	064	2
Pittore artista	779	1	Allenatore sportivo	018	2
Portalettere	782	1	Apicoltore	027	2
Prefetto	741	1	Arbitro	081	2
Presentatore	811	1	Armaiolo	035	2
Presidente	787	1	Artigiano in plastica	041	2
Produttore	812	1	Artigiano tessile	043	2
Progettista	746	1	Assistente edile	046	2
Proprietario officina meccanica senza lavori manuali	091	1	Autista di piazza - taxista	057	2
Proprietario ristorante	803	1	Bagnino	106	2
Provveditore agli studi	805	1	Benzinaio	113	2
Psicanalista	807	1	Calzolaio	147	2
Psicologo	806	1	Cantoniere	158	2

Capo cantiere con lavori manuali	160	2	Insegnante nuoto	568	2
Capo officina	162	2	Insegnante scherma	537	2
Casaro	176	2	Insegnante sci	538	2
Commerciante ambulante	086	2	Intonacatore	550	2
Commerciante autoaccessori con lavori manuali	311	2	Lavandaio	584	2
Commerciante calce cemento	199	2	Macchinista	600	2
Commerciante combustibili	204	2	Macellaio al banco	652	2
Commerciante con operazioni di carico e scarico	087	2	Magazziniere	604	2
Commerciante elettrodomestici con lavori manuali	312	2	Materassaio	615	2
Commerciante frutta verdura con lavori manuali	212	2	Meccanico ciclista	646	2
Commerciante macchine con lavori manuali	314	2	Mosaicista	633	2
Commerciante mobili con lavori manuali	223	2	Netturbino operatore ecologico	663	2
Commissario polizia di stato	239	2	Orticolto	730	2
Conciatore	245	2	Oste	738	2
Conducente autobus	246	2	Palafreniere	820	2
Cromatore	264	2	Panettiere con panificazione	752	2
Decoratore imbianchino	333	2	Pastaio	758	2
Deviatore ff.ss.	359	2	Pellettiere	762	2
Elettrauto	370	2	Piastrellista	774	2
Elettrotecnico solo all'interno di fabbricati senza contatto con corrente alta tensione	381	2	Radiotecnico	833	2
Floricoltore con lavori manuali	406	2	Restauratore	840	2
Fornaio	409	2	Rigattiere	843	2
Frutticoltore con lavori manuali	415	2	Sacrestano	862	2
Garagista con lavori manuali	447	2	Salumiere	864	2
Giardiniere	462	2	Serigrafo	921	2
Gommista	470	2	Stuccatore	900	2
Guardia forestale	480	2	Tappezziere	923	2
Guardia giurata	481	2	Tessitore	926	2
Guardia notturna	483	2	Tintore	928	2
Guardiacaccia	473	2	Tipografo	929	2
Guardiapesca	474	2	Tranviere	933	2
Impiegato tecnico con lavori manuali	515	2	Verniciatore	968	2
Incisore	521	2	Veterinario	969	2
Infermiere manicomio	571	2	Vigile urbano	976	2
Ingegnere minerario	530	2			
			<b>Classe di rischio 3</b>		
			Agricoltore con lavori manuali	016	3
			Allevatore bestiame	020	3
			Appaltatore edile con lavori manuali	079	3
			Apprendista	030	3
			Artigiano con lavori manuali	038	3
			Autotrasportatore	059	3

Barcaiolo	131	3	Agente polizia di stato con mansioni diverse		
Boscaiolo	120	3	da quelle amministrative	010	9
Capo reparto con lavori manuali	288	3	Aviatore	060	9
Carpentiere	170	3	Calciatore	144	9
Carrozziere con lavori manuali	172	3	Carabiniere	271	9
Collaudatore	185	3	Chimico con contatto materiali esplosivi	305	9
Commerciante bestiame con lavori manuali	198	3	Commerciante materiali esplosivi	307	9
Commerciante calce e cemento con lavori manuali	200	3	Comparsa	280	9
Commerciante combustibili	205	3	Corridore automobilistico	257	9
Commerciante ferro	221	3	Corridore ciclista	258	9
Commerciante legno con lavori manuali	216	3	Corridore motociclista	259	9
Commerciante vetri con lavori manuali	234	3	Fantino	423	9
Conducente macchine agricole	249	3	Fisico esposto a radiazioni	427	9
Costruttore edile con lavori manuali	262	3	Guardia di finanza	479	9
Elettrotecnico con lavori manuali anche all'esterno di fabbricati con contatto corrente alta tensione	373	3	Guida alpina	494	9
Escavatore	377	3	Hostess	506	9
Facchino	425	3	Ispettore polizia di stato	553	9
Falegname	395	3	Medico esposto radiazioni	650	9
Fuochista	422	3	Militare con mansioni diverse da quelle amministrative	651	9
Gruista	472	3	Minatore	625	9
Imprenditore con lavori manuali	558	3	Palombaro	751	9
Inserviente operatore	547	3	Pirotecnico	777	9
Macellaio con mattazione	603	3	Pugile	818	9
Marittimo	611	3	Radiologo	832	9
Mitilicoltore	648	3	Radiotelegrafista	834	9
Mugnaio	636	3	Sommozzatore	916	9
Noleggiatore	668	3	Sottufficiale	883	9
Operaio	720	3	Steward	907	9
Perito elettrotecnico con lavori manuali	826	3	Ufficiale	947	9
Pescatore	772	3	Vigile del fuoco	975	9
Pilota di porto	776	3			
Proprietario officina meccanica con lavori manuali	802	3			
Scultore	872	3			

**Classe di rischio 9**







Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito riportato, è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il Notaio Ettore Morone di Torino con atto del 26/09/2002, repertorio n. 100520/15012

